

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione nel caso 865/2008/OV - Presunto errore amministrativo riguardo alle quote di pesca nelle acque ad ovest della Scozia

Decisione

Caso 865/2008/OV - Aperto(a) il 09/04/2008 - Raccomandazione su 16/02/2009 - Decisione del 15/01/2010

Per tutelare la sostenibilità della pesca nell'UE, il legislatore dell'UE può adottare misure atte a limitare lo sforzo di pesca nell'UE. Nel regolamento del Consiglio che stabilisce i giorni di pesca nelle acque comunitarie per l'anno 2007, la quantità di giorni assegnata a una specifica categoria di navi che pescano nelle acque ad ovest della Scozia è stata ridotta del 10 % - da 280 giorni a 252 giorni nel 2006. Per questo motivo la «Clyde Fishermen's Association», in rappresentanza dei pescatori della zona interessata, si è rivolta al Mediatore. Il ricorrente afferma che la riduzione di cui sopra è frutto di un errore amministrativo commesso dalla Commissione europea in un "documento non ufficiale" che è servito da base nelle discussioni in seno al Consiglio su questo tema. Secondo il ricorrente, in una tabella contenente le riduzioni proposte, la Commissione aveva erroneamente scambiato le colonne relative all'area ad ovest della Scozia con quelle relative al Mare del Nord.

La Commissione aveva sostenuto che detta riduzione era stata discussa e approvata dagli Stati membri e che non vi è stato alcun errore amministrativo.

Dopo avere esaminato attentamente il documento non ufficiale, il Mediatore ha rilevato che le spiegazioni fornite nel documento non ufficiale non prevedevano tale riduzione, anche se detta tabella conteneva una proposta di ridurre i giorni di pesca nell'area ad ovest della Scozia. Il Mediatore ha pertanto concluso che in effetti si era verificato un errore amministrativo. Per questo motivo, in un progetto di raccomandazione il Mediatore invitato la Commissione a riconoscere l'errore e, qualora ancora possibile, ad adottare misure di rettifica.

La Commissione ha respinto il progetto di raccomandazione. Essa ha ribadito la propria tesi



sostenendo che la proposta in questione è stata presentata deliberatamente e che si basava su prove scientifiche secondo cui la specie merluzzo nell'area ad ovest della Scozia versava in condizioni critiche. La Commissione ha inoltre sostenuto che il documento non ufficiale era irrilevante, visto che è stato superato dalla sua proposta formale per il regolamento del Consiglio. Inoltre, anche se si fosse verificato un errore, non sarebbe più possibile adottare misure di rettifica.

Nella sua decisione il Mediatore ha sottolineato il fatto che anche se il documento non ufficiale è stato superato dalla formale proposta legislativa della Commissione, ciò non implica che non vi fosse più l'esigenza di esaminare l'eventuale cattiva amministrazione in merito al documento non ufficiale. Il Mediatore ha inoltre riscontrato il fatto che in base alle perizie si raccomandava di non pescare merluzzo nel 2007 nell'area ad ovest della Scozia e nel Mare del Nord. La Commissione, tuttavia, aveva deciso di non optare per un divieto assoluto, ma aveva proposto delle riduzioni per le flotte che avevano il maggiore impatto sugli stock di merluzzo. Per quanto concerne l'area ad ovest della Scozia, ciò si applicava alle flotte le cui catture di merluzzo erano superiori a 50 tonnellate. Tuttavia, la categoria di navi oggetto di questo caso non sembrava rientrare in tale gruppo. Il Mediatore, pertanto, confermando il proprio parere, ha ritenuto che si era apparentemente verificato un errore amministrativo. Dato che la tesi della Commissione sull'impossibilità di prendere misure per rimediare sembrava ragionevole, il Mediatore ha chiuso il caso con un'osservazione critica.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. La presente denuncia è stata presentata da un'associazione di pescatori con sede in Scozia. Al momento della presentazione della denuncia, l'associazione contava 68 membri, tutti proprietari di pescherecci e la maggior parte dei quali hanno sede nel sud-ovest della Scozia.

2. Nel dicembre 2002 il Consiglio ha adottato, nell'ambito del piano annuale di pesca dell'UE per il 2003, un sottopiano il cui obiettivo era ripristinare stock di merluzzo bianco sani e sostenibili in zone tra cui la Scozia occidentale e il Mare del Nord. Questo sottopiano era intitolato Piano di ricostituzione del merluzzo bianco (CRP) e mirava a ridurre il numero di giorni di pesca assegnati a determinati gruppi di navi. Le limitazioni dell'attività di pesca sono riesaminate ogni anno dal Consiglio, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione. Le zone di pesca nell'ovest della Scozia sono soggette a tali limitazioni dal 2003.

3. La categoria alla quale si riferisce la presente denuncia riguarda i pescherecci che utilizzano un tipo di attrezzo da pesca denominato reti da traino demersali. La dimensione operativa delle maglie della rete utilizzata per tale rete da traino è compresa tra 70 e 90 mm. Secondo i registri di pesca riportati nel 2002, tali navi hanno effettuato catture in cui il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola rappresentavano meno del 5 % del totale sbarcato. Nei documenti ufficiali, questa categoria di navi è denominata "4.a.ii/8.1.d".

4. Per l'anno 2006, la tabella I ("Giorni massimi che una nave può essere presente nel 2006 in



una zona mediante attrezzi da pesca") dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio [1] ha assegnato 280 giorni di pesca a questa categoria di navi operanti nella Scozia occidentale o nel Mare del Nord. Nella tabella pertinente, l'assegnazione ad ovest della Scozia si trova nella colonna 2.d, mentre l'assegnazione equivalente per il Mare del Nord è riportata nella colonna 2.b-2. Per il 2 007 l'allegato IIA del regolamento 41/2007 del Consiglio [2] ha ridotto i giorni di pesca per questa categoria di navi a 252 (10 % in meno rispetto al 2006) per quanto riguarda la Scozia occidentale. Per contro, il numero di giorni di pesca per il Mare del Nord è rimasto a 280 giorni.

5. La Commissione aveva inizialmente proposto un taglio del 25 % nei giorni di pesca. La proposta si basava su una valutazione del numero di catture di merluzzo bianco comunicate da ciascuno Stato membro. Tale valutazione è stata effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

6. Il 23 novembre 2006, nel corso di una riunione del gruppo di lavoro del Consiglio dedicato alla pesca, la Commissione ha informato gli Stati membri del progetto di proposta che avrebbe presentato al Consiglio per adozione nella sessione di dicembre. La Commissione ha elencato le categorie di attrezzi da pesca che sarebbero interessati, compresa la categoria 4.a.ii/8.1.d.

7. Il 30 novembre 2006, in occasione di un'ulteriore riunione del gruppo di lavoro del Consiglio dedicato alla pesca, la Commissione ha presentato un documento di discussione che è stato considerato un punto di partenza per ulteriori negoziati con gli Stati membri. L'obiettivo dei calcoli indicati nella non carta era quello di individuare gli attrezzi da pesca che rappresentavano le percentuali più elevate di merluzzo bianco catturate annualmente. L'esame è stato diviso in due parti. Il primo ha identificato i dispositivi che hanno catturato più di un tonnellaggio specifico di merluzzo bianco (ad esempio, più di 500 tonnellate per il Mare del Nord). La seconda riguardava unicamente il Mare del Nord e lo Skagerrak ed ha esaminato il numero di esemplari di merluzzo bianco catturati. La non carta comprendeva una tabella che non specificava il numero massimo di giorni di pesca, ma indicava le categorie che sarebbero interessate dalla riduzione del numero di giorni di pesca. Le caselle corrispondenti sono state evidenziate in grigio nella tabella.

8. Per quanto riguarda la categoria delle navi 4.a.ii/8.1.d, e d'accordo con la Commissione, il documento 16991/06 del Consiglio è stato sottoposto agli Stati membri per discussione in merito a un *primo compromesso*. Ciò prevedeva di limitare l'attività di pesca nella Scozia occidentale a 210 giorni di pesca, vale a dire il 25 % in meno rispetto al 2006. In questo documento, il numero di 210 giorni di pesca figurava nella casella che è stata evidenziata in grigio nella tabella che figura a pagina 12 della carta non cartacea n. 3 della Commissione e corrispondente alla Scozia occidentale. Per il riquadro corrispondente al Mare del Nord, che non è stato evidenziato in grigio nella stessa tabella, il documento 16991/06 ha proposto di non ridurre il numero di giorni di pesca rispetto al numero del 2006, pari a 280. Per quanto riguarda diverse altre categorie di navi, altre caselle del documento del Consiglio 16991/06, corrispondenti alle caselle evidenziate in grigio nella non-carta n. 3 della Commissione, prevedevano anche riduzioni, seppure a tassi diversi, per una o più zone geografiche. Nel quadro di un *secondo compromesso*, la Commissione ha convenuto di limitare al 12 % la



proposta di riduzione dei giorni di pesca per le navi corrispondenti alla categoria 4.a.ii/8.1.d nella Scozia occidentale, vale a dire a 246 giorni di pesca.

9. Infine, nel quadro di un *terzo compromesso*, la Commissione ha accettato di applicare un tasso di riduzione del 10 % solo ai dispositivi rientranti nella categoria 4.a.ii/8.1.d. Di conseguenza, nel documento 17046/06 del Consiglio si prevedeva di limitare l'attività di pesca delle navi che rientrano in questa categoria a 252 giorni di pesca. Tale cifra è riportata nella tabella 1 dell'allegato IIA del regolamento 41/2007, adottata dal Consiglio il 21 dicembre 2006. Nel gennaio 2007 l'amministrazione scozzese ha informato il denunciante dell'esito della riunione del Consiglio. Tuttavia, non sono stati forniti chiarimenti in merito alla riduzione dei giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d.

10. Il denunciante, che era insoddisfatto di questo cambiamento, ha scritto all'amministrazione scozzese nel gennaio 2007. Quest'ultimo ha risposto fornendo al denunciante una copia della non-carta n. 3 della Commissione. Per quanto riguarda il calcolo contenuto in tale documento, l'amministrazione scozzese ha ritenuto che fosse stato commesso un errore. Più in particolare, ha sottolineato che i dati relativi alla categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi di cui alle colonne 2.b (ossia 280 giorni di pesca) e 2.d (252 giorni di pesca) della tabella I dell'allegato I A del regolamento 41/2007 avrebbero dovuto essere intercambiati e che tale errore non è stato notato durante i negoziati finali nella pertinente sessione del Consiglio del dicembre 2006. L'amministrazione scozzese ha inoltre sottolineato che lo stesso errore si è verificato in relazione alla categoria 4.a.v/8.1.d di navi, in cui le informazioni contenute nelle due colonne sono state scambiate. Poiché l'errore era amministrativo piuttosto che politico, l'amministrazione ha ritenuto che esso dovesse essere corretto con un'azione amministrativa piuttosto che con un intervento politico.

11. Nel corso del 2007 sono proseguite le discussioni con la Commissione in materia. Tuttavia, i servizi della Commissione hanno rifiutato di accettare l'esistenza di un errore. Nel novembre 2007, il denunciante ha scritto ai ministri del Regno Unito, al commissario Borg (Pesca e affari marittimi) e al direttore generale della Commissione per la pesca e gli affari marittimi, chiedendo la loro assistenza per far rettificare la presunta ingiustizia.

12. Nelle loro risposte al denunciante del 10 e 21 gennaio 2008, il commissario e il direttore generale hanno sottolineato che la categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi aveva contribuito in modo sostanziale alle catture di novellame di merluzzo bianco nella Scozia occidentale e, pertanto, costituiva un candidato per riduzioni dell'attività di pesca. Secondo loro, la questione era stata discussa e approvata dagli Stati membri durante la sessione del Consiglio del dicembre 2006. Il Commissario ha inoltre sottolineato che le cifre sono state nuovamente controllate e che sembrava che non fosse stato commesso alcun errore.

OGGETTO DELL'INDAGINE

13. Secondo il denunciante, la Commissione ha basato la sua risposta sulle conclusioni contenute nella sua non-carta n. 3 per dimostrare che la riduzione dei giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi nella Scozia occidentale era corretta. Tuttavia, queste conclusioni



non riguardavano l'ovest della Scozia, ma il Mare del Nord. Il denunciante ha fatto riferimento a messaggi inviati dalla Commissione alla Rappresentanza permanente del Regno Unito, che sono stati trasmessi all'amministrazione scozzese. Per quanto riguarda il criterio relativo al numero di esemplari di merluzzo bianco catturati (in base alla mortalità dei giovani pesci), il denunciante ha affermato che non è stato applicato all'ovest della Scozia, bensì al Mare del Nord/Skagerrak.

14. Il 25 marzo 2008 il denunciante si è rivolto al Mediatore. L'asserzione e la richiesta del denunciante erano le seguenti:

- Il denunciante ha affermato — e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe accettare — di aver commesso un errore amministrativo, vale a dire di aver utilizzato le cifre errate in due colonne, quando raccomandava al Consiglio di ridurre per il 2007 il numero di giorni di pesca per le navi della categoria "4.a.ii/8.1.d" da 280 a 252 per la Scozia occidentale.
- Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe adottare le misure appropriate per correggere l'errore commesso.

L'INCHIESTA

15. La denuncia è stata trasmessa alla Commissione per parere. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 27 giugno 2008. Il parere è stato trasmesso al denunciante, che ha inviato le proprie osservazioni il 18 agosto 2008.

16. Il 16 febbraio 2009 il Mediatore ha presentato alla Commissione un progetto di raccomandazione. Il 18 giugno 2009 la Commissione ha trasmesso il suo parere circostanziato. Il parere dettagliato è stato trasmesso al denunciante, che ha inviato le proprie osservazioni il 20 luglio 2009.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

Osservazioni preliminari

17. Nella sua lettera alla Commissione del 9 aprile 2008 recante apertura dell'indagine, il Mediatore ha sottolineato che la presente denuncia riguardava un presunto errore amministrativo in relazione a una proposta presentata dalla Commissione, che costituiva la base di un regolamento successivamente adottato dal Consiglio. Ai sensi dell'ex articolo 195 del trattato CE (divenuto articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), il Mediatore può indagare solo sui casi di cattiva amministrazione. Pertanto, egli non ha il diritto di esaminare la fondatezza della normativa comunitaria. Tuttavia, il denunciante ha sostenuto che il caso in esame riguardava un errore *amministrativo* nella proposta della Commissione. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che, a prima vista, sarebbe possibile distinguere tra il regolamento in quanto tale e la produzione di taluni dati che sono stati in ultima analisi inclusi nel regolamento. In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto opportuno avviare un'indagine al



fine di chiarire la questione. Nelle sue lettere alla Commissione e al denunciante, il Mediatore ha indicato che non avrebbe quindi preso la sua decisione finale se la presente denuncia rientrasse nel suo mandato fino a quando non avesse ricevuto il parere della Commissione.

18. A suo parere, la Commissione non ha formulato osservazioni su quanto precede né ha messo in dubbio la ricevibilità della denuncia [3]. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la presente denuncia rientri effettivamente nel suo mandato.

A. Sulla pretesa di un errore amministrativo e relativo credito

Argomenti presentati al Mediatore

19. Il denunciante ha affermato che la Commissione ha commesso un errore amministrativo, vale a dire ha utilizzato cifre errate in due colonne, raccomandando al Consiglio di ridurre per il 2007 il numero di giorni di pesca per le navi della categoria 4.a.ii/8.1.d da 280 a 252 per la Scozia occidentale. Essa ha sostenuto che la Commissione dovrebbe adottare le misure appropriate per correggere l'errore commesso.

20. Nel suo parere, la Commissione ha affermato che, durante il processo di revisione dell'allegato II, l'evoluzione del numero di giorni di pesca per le navi che rientrano nella categoria 4.a.ii/8.1.d era basata su criteri suffragati da prove scientifiche e tecniche. Secondo i dati forniti dagli Stati membri e analizzati dallo CSTEP, le navi appartenenti alla categoria 4.a.ii/8.1.d hanno catturato più di 50 tonnellate di merluzzo bianco nella Scozia occidentale. Di questi merluzzo bianco, più di 10000 individui avevano 1 [4] anni e più di 4000 individui avevano 2 anni nel 2005, anno di riferimento. Nello stesso anno, il merluzzo bianco di 1 e 2 anni rappresentava oltre il 95 % di tutti gli esemplari di merluzzo bianco catturati nella Scozia occidentale da navi 4.a.ii/8.1.d. Sia prima delle riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio sia durante le discussioni svolte in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, al Coreper e alla plenaria del Consiglio, tutti gli elementi sono stati presentati agli Stati membri nelle diverse fasi dei negoziati. La riduzione del numero di giorni di pesca per le navi appartenenti alla categoria 4.a.ii/8.1.d nella Scozia occidentale è stata effettuata in base ai tassi di riduzione concordati durante tali fasi del negoziato. Al termine del processo, gli Stati membri hanno adottato il terzo compromesso.

21. La Commissione ha concluso che la decisione adottata dal Consiglio nel dicembre 2006 era il risultato di una discussione approfondita tra gli Stati membri e la Commissione, sostenuta dalle più recenti prove scientifiche e tecniche disponibili. Pertanto, non era d'accordo con l'asserzione del denunciante secondo cui si era verificato un errore amministrativo in relazione alla proposta della Commissione o durante il processo di adozione. Di conseguenza, la Commissione ha chiesto al Mediatore di archiviare il caso.

22. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha accettato che la tabella riportata nella tabella n. 3 conteneva la casella pertinente evidenziata in grigio. Il denunciante ha inoltre accettato che il



primo, il secondo e il terzo compromesso proponessero riduzioni nella categoria pertinente. Sottolinea tuttavia che il tavolo e i compromessi sono stati messi a sua disposizione solo di recente. Né esse, né quelle non cartacee n. 3, le sono state messe a disposizione prima dell'adozione del regolamento 41/2007.

23. Secondo il denunciante, la Commissione non ha potuto ignorare quanto contenuto nella sua non-carta n. 3. La Commissione non ha fornito spiegazioni in merito al motivo per cui non vi era alcun riferimento nel testo della non-carta alla categoria 4.a.ii/8.1.d riguardante la Scozia occidentale. Il denunciante ha chiesto se la Commissione avrebbe potuto confondere, per quanto riguarda la Scozia occidentale, la categoria 4.a.ii/8.1.d con 4.a. iv /8.1.d, che è stata identificata a pagina tre della suddetta non-carta. Un'esercitazione relativa al merluzzo bianco catturato è stata effettivamente menzionata, ma ciò riguardava il Mare del Nord. In questo esercizio, la categoria 4.a.ii/8.1.d è stata identificata come cattura di oltre 400000 esemplari di merluzzo bianco nel Mare del Nord. Il non-carta, pertanto, ha suggerito di ridurre il numero di giorni di pesca in relazione al Mare del Nord per le navi che rientrano nella categoria 4.a.ii/8.1.d. Nonostante questa raccomandazione, il riquadro corrispondente a tale categoria non è stato evidenziato in grigio nella tabella a pagina 12 della non-carta n. 3, né tale riduzione è stata prevista nei compromessi discussi durante le sessioni del Consiglio. Per quanto riguarda il Mare del Nord, il regolamento 41/2007 non prevedeva alcuna riduzione per il 2007 del numero di giorni di pesca assegnati alla categoria 4.a.ii/8.1.d, come era stato fatto nel 2006.

24. Il denunciante ha affermato che la Commissione ha chiarito che il caso di riduzioni era stato formulato nel testo della non-carta n. 3. Ha aggiunto, tuttavia, che nessun riferimento alla categoria 4.a.ii/8.1.d è stato trovato in questo testo in relazione all'ovest della Scozia. Se, come sostenuto dalla Commissione, i dati relativi alla pesca del merluzzo bianco nella Scozia occidentale fossero stati forniti dagli Stati membri e analizzati dallo CSTEP e se, di conseguenza, fosse necessaria una proposta di riduzione del numero di giorni di pesca, tale proposta avrebbe dovuto essere formulata in non carta n. 3. Il denunciante ha sottolineato che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui tale proposta non è stata presentata nella non-carta per quanto riguarda la Scozia occidentale. Per contro, la non carta conteneva un chiaro riferimento alla categoria pertinente in relazione al Mare del Nord, con una raccomandazione altrettanto chiara di riduzione. Ciò, tuttavia, non è stato successivamente adottato.

25. Il denunciante ha sostenuto che il fatto che gli Stati membri in generale, e in particolare il Regno Unito, non si fossero accorti dell'esistenza di un errore, non giustificava l'errore amministrativo della Commissione. Ha convenuto con la Commissione che le riduzioni proposte devono essere basate su prove scientifiche. Il denunciante ha aggiunto che, qualora fossero necessari ulteriori elementi di prova per sostenere che si fosse verificato un errore amministrativo, a causa di una confusione tra categorie e settori, è stato fornito dal fatto che lo stesso errore è stato ripetuto per quanto riguarda la categoria 4.a.v/8.1.d. Il denunciante ha concluso invitando il Mediatore a chiedere alla Commissione di adottare misure per invertire l'effetto dell'errore.

Valutazione del Mediatore che porta a un progetto di raccomandazione



26. Il Mediatore ha osservato che i 252 giorni di pesca assegnati alle navi che rientrano nella categoria 4.a.ii/8.1.d per la Scozia occidentale nell'allegato IIA del regolamento 41/2007 (rispetto a 280 giorni per il 2006) sono il risultato di una proposta della Commissione, che è stata successivamente adottata dal Consiglio. Il documento della Commissione pertinente al riguardo è il documento *non cartaceo n. 3 della Commissione del 30 novembre 2006*, che è stato discusso in sede di gruppo di lavoro del Consiglio lo stesso giorno e ha costituito la base per ulteriori discussioni tra gli Stati membri.

27. La non-carta elenca le principali modifiche suggerite dalla Commissione per quanto riguarda gli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 51/2006. Le parti rilevanti per la presente indagine sono le pagine da 2 a 4 del documento non cartaceo, nonché la pagina 12, che contiene la bozza di tabella con i giorni di pesca massimi previsti per il 2007 per le diverse categorie di navi nelle quattro aree geografiche seguenti: (1) Kattegat; (2) il Mare del Nord, suddiviso in tre sottocolonne (compreso lo Skagerrak); (3) il Mare d'Irlanda; (4) l'ovest della Scozia. La tabella nella carta non conteneva ancora i dati esatti per i giorni di pesca massimi, in quanto il tasso di riduzione era ancora oggetto di consultazione interservizi. Tuttavia, le caselle relative alle categorie e alle zone per le quali la Commissione aveva già proposto una riduzione del numero di giorni di pesca sono state evidenziate in grigio. Per quanto riguarda la categoria 4.a.ii/8.1.d, la scatola corrispondente alla Scozia occidentale era grigia, il che significa che è stata proposta una riduzione rispetto alla cifra di 280 giorni in mare fissata per il 2006.

28. Secondo il Non-Paper, la riduzione dei giorni di pesca risultante dall'interpretazione del RIC risulterebbe più efficiente, se fosse applicata solo alle flotte che rappresentano la maggior parte della mortalità per pesci. Su tale base, sono state selezionate le flotte che contabilizzano le catture di merluzzo bianco (in tonnellate) oltre una determinata soglia. Le soglie stesse dipendevano dal quantitativo totale di merluzzo bianco catturato nelle quattro zone interessate. Sulla base dei dati raccolti dallo STEC, sono state stabilite quattro tabelle geografiche corrispondenti alle quattro zone geografiche e che elencano le categorie di navi che hanno superato le soglie in tonnellate (pagine da 2 a 3 della Carta). Per quanto riguarda la Scozia occidentale (per la quale la soglia fissa era di 50 tonnellate di merluzzo bianco), la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d non era elencata in questa tabella. Ciò significava che non rientrava tra le categorie di navi che catturano più di 50 tonnellate di merluzzo bianco e non sarebbe quindi presa in considerazione per un'eventuale riduzione dei giorni di pesca.

29. Alle quattro tabelle geografiche della non carta sono seguite una quinta tabella (a pagina 4). Questa tabella riguardava solo il Mare del Nord e lo Skagerrak, per i quali è stata effettuata una seconda esercitazione per selezionare i dispositivi di pesca che catturano più di 400000 esemplari di merluzzo bianco. Tale approccio ha inoltre consentito di inserire un criterio basato sulla mortalità dei giovani pesci. In questa tabella, le categorie di navi 4.a.ii/8.1.d e 4.a.v/8.1.d sono state evidenziate in grassetto, il che significa che sarebbe stata proposta una riduzione del numero di giorni di pesca per loro. La non-carta ha concluso come segue:

" È stato pertanto suggerito che gli ingranaggi summenzionati tengano conto della riduzione auspicata dai servizi [della Commissione], mentre gli altri attrezzi rimarranno allo stesso livello



del 2006. Le corrispondenti cifre nette per i giorni in mare non sono ancora riportate nella tabella 1 del capitolo successivo, poiché il tasso di riduzione è ancora oggetto di consultazione interdipartimentale .

30. Sulla base di quanto precede, è emerso che la riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi suggerita dalla Commissione riguardava unicamente il Mare del Nord e lo Skagerrak. Tuttavia, nella tabella con il numero massimo previsto di giorni di pesca figuranti a pagina 12 della carta non cartacea, la casella evidenziata in grigio corrispondeva alla colonna contrassegnata dalla lettera d) per la Scozia occidentale e non alla colonna contrassegnata dalla lettera b) per il Mare del Nord e lo Skagerrak. Risultava pertanto che, per quanto riguarda la categoria delle navi 4.a.ii/8.1.d, la tabella a pagina 12 del non-carta rifletteva erroneamente le conclusioni della Commissione alle pagine 3 e 4 del non-carta. Il Mediatore ha pertanto concluso che si era effettivamente verificato un errore amministrativo. Lo stesso errore sembra essersi verificato per quanto riguarda la categoria 4.a.v/8.1.d delle navi. Sebbene la tabella a pagina 4 del documento non cartaceo abbia identificato questa categoria di navi nel Mare del Nord e nello Skagerrak come potenzialmente interessate dalla riduzione, la tabella a pagina 12 non l'ha evidenziata in grigio, ma indica piuttosto che le navi di questa categoria nella Scozia occidentale potrebbero essere potenzialmente interessate dalla riduzione. Questo è il motivo per cui il denunciante ha ritenuto che le due colonne per la Scozia occidentale e il Mare del Nord e lo Skagerrak sembravano essere state scambiate.

31. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato di aver suggerito una riduzione del 25 % del numero di giorni di pesca per la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d e ha successivamente accettato di ridurre la riduzione proposta al 12 % e successivamente al 10 %. Tuttavia, la Commissione, nel suo parere, non ha formulato osservazioni sull'eventuale inversione delle due colonne. Essa si è limitata ad affermare che la sua proposta di riduzione dei giorni di pesca per le navi appartenenti alla categoria 4.a.ii/8.1.d nella parte occidentale della Scozia era basata su criteri suffragati da prove scientifiche e tecniche relative ai dati forniti dagli Stati membri e analizzati dallo CSTEP. Non ha affrontato la questione del motivo per cui ciò non è stato menzionato nella sua non-carta n. 3. La Commissione non ha inoltre fornito spiegazioni in merito al motivo per cui la flotta del Mare del Nord di questa categoria di navi, che ha individuato nella tabella a pagina 3 della non carta, non è stata indicata durante i negoziati e nel regolamento finale come potenzialmente influenzata dalla riduzione della tabella a pagina 12.

32. Inoltre, dai documenti del Consiglio 16991/06 e 17046/06, che sono serviti da base per i vari negoziati in seno al Consiglio, è emerso che le riduzioni successive sono state applicate anche ad altre categorie di navi per le quali le scatole sono state evidenziate in grigio nella non-carta n. 3 della Commissione, anche se a tassi diversi da quelli applicati alla categoria 4.a.ii/8.1.d. È emerso che la riduzione del numero di giorni di pesca per le navi della categoria 4.a.ii/8.1.d, contenuta nei documenti del Consiglio nn. 16991/06 e 17046/06 e nella tabella di cui all'allegato II A del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, si è limitata a rispecchiare le proposte avanzate dalla Commissione nelle fasi pertinenti della procedura, nell'ambito dei tre compromessi.

33. Sulla base di quanto precede, è emerso che l'errore della Commissione nella tabella della



sua non-carta n. 3 è stato ripetuto nei documenti del Consiglio. Sebbene la Commissione abbia sostenuto che la decisione definitiva adottata dal Consiglio era il risultato di una discussione approfondita tra gli Stati membri, non vi era nulla da suggerire che tale discussione riguardasse la base dell'intera proposta, vale a dire la questione di quali zone debbano essere coperte dalla proposta di riduzione dei giorni di pesca per le navi di questa categoria. Se il Consiglio avesse esaminato la questione, sarebbe più difficile spiegare come l'errore della Commissione avrebbe potuto essere trascurato. In realtà, questo errore era abbastanza ovvio. Ciò è stato dimostrato dalla netta contraddizione tra le indicazioni di cui alle pagine 3 e 4 della non-carta n. 3 della Commissione che propongono la copertura della categoria 4.a.ii/8.1.d di navi nel Mare del Nord e non nel Mare occidentale della Scozia e la tabella a pagina 12 del documento non cartaceo (e i successivi documenti del Consiglio che riflettono tali indicazioni), in cui le zone interessate erano esattamente l'opposto, vale a dire, la Scozia occidentale e non il Mare del Nord.

34. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Mediatore ha presentato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

" La Commissione dovrebbe riconoscere di aver commesso un errore amministrativo suggerendo, nella casella figurante a pagina 12 della sua non-carta n. 3, che il numero di giorni di pesca per le navi della categoria 4.a.ii/8.1.d dovrebbe essere ridotto per quanto riguarda la Scozia occidentale, anche se le considerazioni sostanziali esposte nella presente non-carta dimostrano che la Commissione non ha ritenuto necessaria tale riduzione.

La Commissione dovrebbe, per quanto ancora possibile, adottare le misure appropriate per correggere tale errore.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

35. Nel suo parere circostanziato la Commissione ha affermato che le norme giuridiche che disciplinano il processo legislativo per l'adozione del regolamento annuale che limita l'attività di pesca sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ("regolamento di base") [5]. Essa ha sottolineato che, in particolare, l'articolo 20 del regolamento di base istituisce una procedura specifica in base alla quale il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. L'articolo 4 del regolamento di base prevede che tutte le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto, in particolare, delle relazioni dello CSTEP. Parallelamente, per gli stock al di fuori dei limiti biologici di sicurezza, l'articolo 5 del regolamento di base impone al Consiglio di adottare misure prioritarie sotto forma di piani di ricostituzione. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio [6] relative al CRP hanno sottoposto, tra l'altro, lo stock di merluzzo bianco nella Scozia occidentale a un piano di ricostituzione.

36. Il 20 ottobre 2006 è stata resa disponibile la relazione del comitato consultivo per la gestione della pesca (ACFM) del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Ha descritto il merluzzo bianco nella Scozia occidentale come in uno stato critico e ha raccomandato che nessuna attività di pesca su questo stock di merluzzo bianco dovrebbe aver



luogo nel 2007. Il sottogruppo CSTEP sulla gestione dello sforzo di pesca si è riunito dal 5 al 9 giugno 2006 e dal 9 al 13 ottobre 2006 al fine di analizzare i dati forniti dagli Stati membri. Nel fare ciò, ha inoltre valutato, alla luce delle informazioni disponibili sullo stato dei diversi stock ittici, l'impatto delle diverse categorie di pescherecci sugli stock soggetti al RIC e le conseguenti implicazioni per le limitazioni dello sforzo previste per il 2007. Lo CSTEP ha fornito alla Commissione le sue conclusioni e i suoi pareri nel corso di una riunione tenutasi nel novembre 2006 [7]. Ciò ha dimostrato, tra l'altro, che la categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi nell'ovest della Scozia sarebbe un candidato chiaro per una riduzione dello sforzo di pesca per il 2007.

37. Nel processo legislativo che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 41/2007 da parte del Consiglio il 21 dicembre 2006, il Gruppo "Politica interna della pesca" del Consiglio ha tenuto discussioni preliminari. La questione relativa alle limitazioni dello sforzo, comprese quelle per la categoria 4.a.ii/8.1.d, è stata discussa in due sessioni del gruppo di lavoro del 23 e 30 novembre 2006. Le discussioni in quest'ultima sessione sono proseguite sulla base del non-carta n. 3, che i servizi della Commissione avevano preparato a tal fine. Il presente documento conteneva calcoli relativi all'impatto delle diverse categorie di pescherecci sugli stock di merluzzo bianco soggetti al RIC e indicazioni di categorie che potrebbero giustificare una riduzione del numero di giorni di pesca per il 2007.

38. Il 5 dicembre 2006 la Commissione ha presentato la sua proposta legislativa relativa a quello che sarebbe diventato il regolamento 41/2007. Ciò ha segnato l'avvio formale delle deliberazioni e dei negoziati in sede di Consiglio. La proposta della Commissione era di ridurre del 25 % il numero di giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi operanti nella Scozia occidentale, ossia da 280 giorni nel 2006 a 210 giorni nel 2007. Per contro, la proposta della Commissione prevedeva che il numero di giorni di pesca per la stessa categoria di pescherecci nel Mare del Nord (280 giorni) dovesse rimanere invariato.

39. Nell'ulteriore processo legislativo, la proposta di riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi nella Scozia occidentale ha subito alcune modifiche. Nel *primo compromesso*, la riduzione è rimasta al 25 %. Nel *secondo compromesso*, la Commissione ha accettato una riduzione del 12 % (risultante in 246 giorni). Nel *compromesso finale*, adottato come "accordo pacchetto", la Commissione ha accettato un tasso di riduzione del 10 %. Il Consiglio ha quindi fissato il numero massimo di giorni di pesca per questa categoria di navi nella Scozia occidentale a 252 giorni per il periodo di gestione 2007 (1° febbraio 2007-31 gennaio 2008).

40. La Commissione ha inoltre dichiarato che, quando il denunciante ha interrogato la riduzione dei giorni di pesca nella Scozia occidentale, l'amministrazione scozzese le ha fornito una copia della carta non illustrata n. 3 e ha ipotizzato che la Commissione avesse commesso un errore amministrativo nel proporre la riduzione dello sforzo di pesca in questione. L'amministrazione scozzese ha constatato un errore nel fatto che la non carta n. 3 indicava, a pagina 12, una riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi per la Scozia occidentale. Tuttavia, a pagina 4, il Non-Paper ha sostenuto una riduzione dello sforzo di pesca per la stessa categoria di navi — non nella Scozia occidentale, ma nel Mare del Nord.



41. La Commissione ha sostenuto che il ragionamento sviluppato sia nella denuncia che nel progetto di raccomandazione del Mediatore si è concentrato esclusivamente sulla non-carta n. 3, che i suoi servizi hanno messo a disposizione degli Stati membri rappresentati in seno al Consiglio nelle prime fasi del processo legislativo. Secondo la Commissione, il Mediatore ha erroneamente qualificato la non-carta come documento della Commissione rilevante per il processo legislativo. In realtà, il documento pertinente non era il documento non cartaceo, bensì la proposta legislativa formale adottata dalla Commissione e trasmessa al Consiglio il 5 dicembre 2006. La Commissione ha ritenuto che la non-carta non avesse assolutamente uno status nel processo legislativo. Ha sottolineato che una non-carta è un mezzo molto informale per trasmettere informazioni scritte. Nella pratica internazionale, i Non-Paper sono in gran parte utilizzati come *mémoire* di aiuto per i punti che sono stati fatti o saranno fatti. Non sono destinati alla citazione o all'attribuzione perché non rappresentano una dichiarazione autorevole che impegnerebbe in alcun modo il paese della delegazione originaria. Nella prassi della Commissione, i non cartacei sono spesso utilizzati in processi legislativi complessi come mezzi non ufficiali o non ufficiali per: (i) informare gli Stati membri su temi complessi e sensibili al più presto possibile; (ii) esplorare possibili vie con gli Stati membri in quella fase; e (iii) facilitare sia l'elaborazione della proposta legislativa della Commissione, sia le successive deliberazioni e negoziati in sede di Consiglio. Secondo la Commissione, a causa della loro natura del tutto non ufficiale, i Non-Papers e le discussioni condotte su tale base non potevano essere contestati. Inoltre, essi non potrebbero in alcun modo limitare il margine di discrezionalità di cui dispone nella scelta tra le possibili opzioni per le sue proposte legislative formali.

42. La Commissione ha inoltre sostenuto che, dal momento che i Non-Papers erano solo documenti di lavoro creati dai suoi servizi e compresi come tali da tutte le parti coinvolte nel processo legislativo, tali documenti riflettono solo lo stato di avanzamento in un dato momento. Pertanto, possono non essere completi e possono anche contenere incoerenze. Considerato isolatamente da altri elementi del processo legislativo in questione, la non-carta n. 3 sembrava effettivamente contenere tali contraddizioni. Infatti, l'incoerenza menzionata dal denunciante nel caso di specie, vale a dire la mancanza di considerazioni dettagliate, nel corpo principale della Non-Paper, in merito alla riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi nella Scozia occidentale, non era l'unica contenuta nella non-carta n. 3. Esisteva una discrepanza analoga tra i dati di cui alla pagina 2, suggerendo una riduzione dei giorni di pesca per la categoria 4.a.iii/8.1.a di navi durante la pesca nel Kattegat, e la tabella a pagina 11, che proponeva invece una riduzione per la categoria "" di navi. La Commissione ha tuttavia sostenuto che le eventuali incoerenze contenute nella non-carta n. 3 non avrebbero potuto incidere in alcun modo sul denunciante. Ciò non solo perché la Carta non aveva uno status giuridico, ma anche perché ha cessato di esistere dopo l'adozione e la presentazione della proposta legislativa formale della Commissione del 5 dicembre 2006. Da quel momento in poi, la non-carta n. 3 è diventata priva di qualsiasi effetto. Né la proposta legislativa, né il regolamento stesso rispecchiano semplicemente la non-carta n. 3 o, in tal caso, uno qualsiasi dei documenti utilizzati per la loro preparazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante e dal Mediatore accettato come dimostrato, i servizi della Commissione hanno verificato e, se del caso, corretto i dati contenuti nei documenti preparatori prima di includerli nella proposta legislativa formale di regolamento n. 41/2007. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato che l'inversione nella voce "non-carta" n. 3 tra le categorie 4.a.iii/8.1.a e ϕ per



quanto riguarda la pesca nel Kattegat è stata corretta nella sua proposta formale.

43. La Commissione ha sottolineato che la sua proposta di riduzione dei giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi nell'ovest della Scozia è stata formulata deliberatamente sulla base dei pareri scientifici ricevuti dal CIEM e dei pareri scientifici, tecnici ed economici elaborati dallo CSTEP. Si è tenuto conto anche delle complesse condizioni economiche e sociali che circondano la pesca in questione. Per quanto riguarda il regolamento stesso, le discussioni in sede di Consiglio su questa proposta legislativa hanno ripetutamente toccato questo punto e, con l'avanzare dei negoziati, la percentuale di riduzione proposta inizialmente dalla Commissione è stata ridotta dal 25 % al 10 %.

44. La Commissione ha respinto l'argomentazione del denunciante secondo cui l'unica spiegazione logica alla base della proposta della Commissione di ridurre i giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi nell'ovest della Scozia era che inavvertitamente le due colonne corrispondenti al Mare del Nord e all'ovest della Scozia figuravano nella tabella a pagina 12 della non-carta n. 3. Ciò è dovuto al fatto che, alle pagine 3 e 4 della suddetta non carta, l'argomento della riduzione è stato formulato solo per quanto riguarda il Mare del Nord. La Commissione ha confutato la " *teoria dell'inversione* " su diversi conti. Tale confusione tra le due aree geografiche era inconcepibile per tutti coloro che erano a conoscenza di questioni relative alla gestione della pesca. In effetti, la questione riguardava due stock ittici molto distinti e le serie di dati pertinenti e i pareri scientifici erano diversi. Sia i servizi della Commissione che gli Stati membri rappresentati in seno al Consiglio erano a conoscenza di tali argomenti. Inoltre, la Commissione ha voluto sottolineare che la discussione nella causa non cartacea n. 3 di un'eventuale riduzione del Mare del Nord ha solo dimostrato che, al momento di tale analisi, i suoi servizi prevedevano anche il Mare del Nord come potenziale obiettivo per la misura in questione. L'assenza, nella parte non cartacea n. 3, di un esame dettagliato del numero di esemplari di merluzzo bianco catturati dalla categoria 4.a.ii/8.1.d di pescherecci della Scozia occidentale non può essere interpretata come prova del fatto che la Commissione non abbia agito intenzionalmente e sulla base di una scelta fondata di ridurre lo sforzo di pesca per quella particolare categoria di navi nella Scozia occidentale. Di fatto, la relazione del sottogruppo CSTEP sulla gestione dello sforzo di pesca ha mostrato chiaramente che questa categoria di navi ha avuto il secondo maggiore impatto sulla mortalità del novellame di merluzzo bianco di età compresa tra 1 e 2 anni dopo la categoria 4.a.v/nessuna, che è stata proposta anche per la riduzione [8] .

45. La Commissione ha sottolineato che i pareri scientifici sfavorevoli per lo stock di merluzzo bianco nella Scozia occidentale hanno reso la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi in tale zona geografica chiaramente candidata per una riduzione dello sforzo di pesca per il 2007. Questo parere era noto a tutti coloro che partecipavano al processo legislativo, anche nelle prime fasi del novembre 2006. I risultati del sottogruppo CSTEP sulla gestione dello sforzo di pesca per quanto riguarda la suddetta categoria di navi nella Scozia occidentale erano anch'essi di comune conoscenza. Di conseguenza, non vi era motivo di corroborare le indicazioni a pagina 12 della non-carta n. 3 relative all'eventuale riduzione dei giorni di pesca per tale categoria di navi con tabelle e argomenti distinti nel corpo principale del documento.



46. Per quanto riguarda il trattamento della stessa categoria di navi nel Mare del Nord, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il parere scientifico dello CSTEP per il 2007 in materia di pesca multispecifica ha fornito una valutazione molto pessimistica di entrambi gli stock di merluzzo bianco, ma era chiaramente più rigoroso per la Scozia occidentale che per il Mare del Nord. Il parere scientifico raccomandava, per la Scozia occidentale, " senza catture e rigetti di merluzzo bianco nella sottozona VI" , mentre la raccomandazione per il Mare del Nord era " le catture accessorie minime o i rigetti di merluzzo bianco " (enfasi aggiunta dalla Commissione) [9] . Questa differenza nei rispettivi pareri scientifici è stata un fattore decisivo per spiegare perché, alla fine, e in previsione dell'ampio potere discrezionale del legislatore nel valutare una questione complessa nel settore della politica della pesca, la Commissione non ha proposto una riduzione dei giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi per il Mare del Nord.

47. Per quanto riguarda la raccomandazione del Mediatore secondo cui la Commissione dovrebbe adottare misure di rettifica adeguate "per quanto è ancora possibile " , quest'ultima ha affermato che il ricorso sarebbe in ogni caso impossibile. Secondo la Commissione, l'impossibilità di ricorso non derivava solo dal fatto, come già evidenziato dal Mediatore, che "l'anno 2007, che costituisce l'oggetto della riduzione contestata dei giorni di pesca, è già trascorso" Qualsiasi ricorso o rettifica richiederebbe soprattutto una modifica del regolamento 41/2007, adottato dal Consiglio il 21 dicembre 2006. Tuttavia, la Commissione non aveva il potere di modificare tale regolamento.

48. L'unico mezzo di ricorso lasciato alla Commissione sarebbe quello di presentare una proposta legislativa per una corrispondente modifica del regolamento (CE) n. 41/2007. Tuttavia, e per le ragioni sostanziali sopra esposte, la Commissione non ha trovato alcuna base per tale proposta legislativa. La Commissione ha aggiunto che, se dovesse presentare una proposta del genere, sarebbe molto incerto se otterrà la maggioranza richiesta al Consiglio. Secondo la Commissione, ciò dimostra chiaramente che questo caso rientrava nell'ambito della politica e non poteva quindi essere affrontato mediante considerazioni e meccanismi amministrativi.

49. La Commissione ha respinto l'opinione del denunciante secondo cui le riduzioni dello sforzo di pesca in un anno potrebbero avere effetti a catena per le assegnazioni future. Secondo la Commissione, gli unici orientamenti oggettivi in materia di gestione della pesca nella Comunità erano i pareri scientifici, tecnici ed economici che valutavano lo stato degli stock e raccomandavano misure per garantirne lo sfruttamento sostenibile. È stato il cattivo stato dello stock di merluzzo bianco nella zona occidentale della Scozia che ha portato al mantenimento dello stesso sforzo di pesca nel 2008 e non a effetti a catena a partire dal 2007. In tali circostanze, era improbabile, se non escluso, che il Consiglio fosse mai pronto a modificare le misure adottate per il 2007 in questo momento.

50. Infine, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che, anche se un ricorso da parte sua fosse possibile, ciò non sarebbe necessario nel caso di specie. Secondo la Commissione, i dati in suo possesso mostravano che il numero medio di giorni di pesca delle 136 navi del Regno Unito operanti nella Scozia occidentale nel 2007 era pari a 118.79. Ciò era ben al di sotto dei 252 giorni di pesca consentiti dal regolamento (CE) n. 41/2007. Di conseguenza, il



denunciante non ha subito alcun danno effettivo a causa della riduzione del numero di giorni di pesca per il 2007.

51. La Commissione ha concluso affermando di non aver mancato di rispettare, nel caso di specie, alcuna norma o principio che le giustifichi una constatazione di cattiva amministrazione. Pertanto, non poteva accettare il progetto di raccomandazione del Mediatore, né riconoscere di aver commesso un errore amministrativo in questo caso. Di conseguenza, la Commissione ha sostenuto che la denuncia doveva essere respinta in quanto infondata.

52. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che, sebbene fosse ampiamente noto che lo stock di merluzzo bianco suscitava gravi preoccupazioni, non vi era alcuna indicazione che la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d avesse contribuito alla scarsa situazione dello stock di merluzzo bianco. Il denunciante ha chiarito che le autorità scozzesi non hanno ipotizzato che la Commissione avesse commesso un errore amministrativo. È solo dopo che le incoerenze nella Non-Paper sono state attirare alla loro attenzione che sono state costrette alla stessa conclusione del denunciante e, in seguito, del Mediatore.

53. Il denunciante ha sostenuto che l'argomento della Commissione secondo cui la non-carta n. 3 non aveva alcuna legittimazione giuridica era irrilevante, dato che, nel suo parere del 27 giugno 2008, la Commissione si è basata su ciò che aveva poi inteso come base per invitare il Mediatore a respingere la denuncia. Mentre il non-carta potrebbe essere stato sostituito nel processo legislativo, la Commissione non poteva pretendere che essa conteneva una giustificazione per una riduzione del numero di giorni da applicare alla categoria 4.a.ii/8.1.d di navi nella Scozia occidentale. Analogamente, non poteva ignorare il fatto che la non carta conteneva una giustificazione per una riduzione della stessa combinazione di attrezzi nel Mare del Nord/Skagerrak, che successivamente non è stata proposta. Il denunciante ha sottolineato di non aver lamentato la mancanza di considerazioni dettagliate nel corpo principale della non-carta n. 3 relative alla riduzione del numero di giorni di pesca per questa categoria nella Scozia occidentale. Per contro, essa ha contestato l'assenza di tali considerazioni.

54. Il denunciante ha sostenuto che la questione che doveva essere esaminata dal Mediatore non era se la non-carta avesse un effetto giuridico, ma se il passaggio pertinente del regolamento 41/2007 fosse il risultato di un errore amministrativo. Al fine di valutare se ciò si verificasse o meno, è necessario fare riferimento alla Non-Paper, a meno che non sia stata fornita un'alternativa plausibile. Tuttavia, non è stata indicata alcuna alternativa plausibile. Il fatto che sia stato scoperto un altro errore non ha potuto suffragare l'idea che un errore non si sia verificato nel caso di specie. Il denunciante ha sottolineato che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova a cui ha fatto riferimento per giustificare la riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi per la Scozia occidentale. Non era quindi possibile giungere a una conclusione in merito a questa categoria, né tanto meno che venisse presentata una proposta.

55. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione voleva che sia essa stessa, cioè il denunciante, sia il Mediatore ritenevano che non si sarebbe potuto verificare un errore amministrativo in quanto non era concepibile alcuna confusione tra le aree geografiche



interessate. Tuttavia, è stato un evento relativamente semplice e comune inserire punti salienti e figure in una colonna errata. Il Mediatore deve decidere se accettare la proposta secondo cui il risultato sarebbe stato tuttavia giustificato sulla base di conoscenze di cui la Commissione disponeva ma che non figuravano nella carta non illustrata. Lo stesso documento conteneva naturalmente un argomento ben sostenuto per una riduzione della stessa categoria nel Mare del Nord. In tale contesto, suggerire che non sia stata perseguita una riduzione nel Mare del Nord, in quanto il numero di giorni a disposizione per la pesca era in qualche modo rilevante per i rigetti di merluzzo bianco, *"ha esteso i confini dell'incredulità fino al punto di rottura"*.

56. Il denunciante ha affermato che la Commissione dovrebbe procedere con maggiore cautela quando imputa le conoscenze ad altre parti. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha suggerito che i pareri scientifici sfavorevoli cui si riferiva *"erano noti a tutti coloro che partecipavano al processo legislativo anche nelle prime fasi del novembre 2006"*. Il denunciante ha sottolineato che era e rimane in completa ignoranza sul motivo per cui la categoria di navi 4.a.ii/8.1.d fosse un candidato giustificato per una riduzione dei giorni di pesca nella Scozia occidentale. Essa ha aggiunto che né i funzionari delle autorità scozzesi, né quelli delle amministrazioni del Regno Unito avevano tentato di giustificare la riduzione se non con riferimento alla non-carta.

57. Il denunciante ha concluso che la Commissione non aveva affrontato il contenuto del progetto di raccomandazione. Essa ha tuttavia ammesso che era ormai impossibile rimborsare le navi interessate, non solo in considerazione del passare del tempo, ma anche perché la base sulla quale è stato gestito lo sforzo di pesca era stata radicalmente modificata. A suo avviso, tuttavia, l'onore potrebbe essere risparmiato se la Commissione riconoscesse che avrebbe effettuato una simile restituzione se fosse stata in grado di farlo. Il denunciante ha pertanto chiesto al Mediatore di respingere le ulteriori rappresentanze della Commissione e di confermare il suo progetto di raccomandazione.

Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

58. Il progetto di raccomandazione del Mediatore si basava sulla constatazione che la non-carta n. 3 conteneva un errore. È vero che tale documento non era che un documento preparatorio e che è stato sostituito dalla successiva proposta formale della Commissione del 5 dicembre 2006 di regolamento del Consiglio. Tuttavia, secondo il Mediatore, ciò non implica che non vi sia più la necessità o la possibilità di esaminare eventuali casi di cattiva amministrazione per quanto riguarda la non-carta. Il Mediatore osserva che la pertinente non carta ha proposto, a pagina 12, una riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria interessata nella Scozia occidentale. Anche se la portata della riduzione proposta è stata oggetto di una serie di modifiche nel corso del successivo processo legislativo, tali modifiche non hanno risentito del principio della riduzione in quanto tale. Tuttavia, tale principio era stato stabilito nella non-carta. L'argomento della Commissione secondo cui eventuali incoerenze contenute nella non-carta n. 3 non avrebbero potuto influenzare il denunciante, in quanto tale documento ha cessato di esistere dopo l'adozione e la presentazione della proposta legislativa formale della Commissione del 5 dicembre 2006, non è quindi convincente.



59. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui la non-carta in questione non aveva uno status nel processo legislativo e che si trattava di un mero documento di discussione informale e non verbale, il Mediatore riconosce che i non cartacei non costituiscono documenti formali. Egli ritiene, tuttavia, che la natura informale dei Non-Papers non implichi che eventuali errori amministrativi in essi contenuti debbano essere considerati irrilevanti. Nel caso di specie, la relativa non-carta è servita chiaramente da base per le discussioni in sede di Consiglio. La Commissione lo ha confermato nel suo parere del 27 giugno 2008, in cui affermava che, il 30 novembre 2006, aveva presentato la carta non cartacea agli Stati membri e che tale documento era " *considerato come punto di partenza per ulteriori discussioni con gli Stati membri*".

60. Nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione, la Commissione ha ammesso che vi era quella che essa definiva un'incoerenza nella non-carta n. 3, dato che il corpo principale della non carta (vale a dire le sue pagine 3 e 4) non conteneva considerazioni dettagliate per quanto riguarda la riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi per la Scozia occidentale, menzionata nella tabella a pagina 12. La Commissione ha aggiunto che la non-carta conteneva un'ulteriore incoerenza su una questione diversa e ha sottolineato che quest'altra incoerenza è stata corretta nella sua proposta legislativa del 5 dicembre 2006. Sembra che la Commissione abbia quindi voluto sostenere che il fatto che la riduzione per la Scozia occidentale proposta a pagina 12 della non-carta non sia stata modificata nella proposta legislativa dimostra che la proposta pertinente è stata presentata deliberatamente. Questo argomento non è privo di merito. Il Mediatore osserva, tuttavia, che la correzione dell'altra incoerenza in quanto tale dimostra solo che la questione interessata da tale incoerenza è stata riconsiderata. In assenza di ulteriori indicazioni in tal senso, tale rettifica non dimostra che l'indicazione relativa alla categoria 4.a.ii/8.1.d di navi per la Scozia occidentale a pagina 12 della Carta non cartacea fosse deliberata.

61. L'argomento della Commissione secondo cui le discussioni in sede di Consiglio relative alla sua proposta legislativa hanno ripetutamente riguardato la proposta di riduzione dei giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi nella Scozia occidentale. Con l'avanzare dei negoziati, la percentuale di riduzione proposta inizialmente dalla Commissione è stata ridotta dal 25 % al 10 %. Il Mediatore rileva dai documenti del Consiglio 16991/06 e 17046/06 che il Consiglio ha effettivamente preso in considerazione le percentuali delle riduzioni per le diverse categorie di navi per le quali le scatole erano state evidenziate in grigio nella non-carta n. 3 della Commissione. Osserva inoltre che, a seconda della categoria di navi, le percentuali di riduzione sono cambiate a tassi diversi da quelli applicati alla categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi della Scozia occidentale. Sembra quindi che il Consiglio abbia discusso le riduzioni per categoria e che, per quanto riguarda la categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi nella Scozia occidentale, abbia ritenuto che la riduzione iniziale del 25 % dovesse essere ridotta al 10 %. Il Mediatore desidera tuttavia sottolineare che il fatto che il Consiglio abbia ritenuto necessaria una riduzione per quanto riguarda la categoria 4.a.ii/8.1.d delle navi della Scozia occidentale non significa che la non carta n. 3 della Commissione, che è servita da base dell'istituzione per la proposta in tal senso, non avrebbe potuto contenere un errore.

62. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui la confusione tra le due



aree geografiche interessate, vale a dire la Scozia occidentale e il Mare del Nord, era inconcepibile per chiunque fosse a conoscenza della gestione della pesca, il Mediatore osserva che tale argomento, in sostanza, postula che nessun errore avrebbe potuto verificarsi. Tuttavia, tale questione deve essere valutata alla luce dei fatti del caso di specie e non invocando una teoria generale. In assenza di altri elementi a sostegno di tale posizione, l'argomento della Commissione non convince.

63. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui i pescatori della Scozia occidentale non hanno subito alcun danno a causa della riduzione del numero di giorni di pesca per il 2007, dato che, dai dati a sua disposizione, risultava che il numero medio di giorni di pesca delle 136 navi del Regno Unito operanti nella Scozia occidentale era stato di 118.79 nel 2007 e quindi in ogni caso molto inferiore ai 252 giorni previsti nell'allegato IIA del regolamento 41/2007, il Mediatore osserva che il denunciante non ha messo in discussione tale cifra nelle sue osservazioni. Egli ritiene, tuttavia, che il fatto a cui si riferisce la Commissione non significa che il Mediatore possa o non debba più prendere in considerazione l'errore che ritiene essersi verificato nella non-carta.

64. Il Mediatore osserva che l'argomento principale utilizzato dalla Commissione per dimostrare che la sua proposta di riduzione del numero di giorni di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi nell'ovest della Scozia è stata formulata deliberatamente è che la proposta era conforme ai pareri scientifici.

65. Per quanto riguarda tale parere, la Commissione ha fatto riferimento a una relazione dell'ACFM, che era diventata disponibile nell'ottobre 2006. Secondo la Commissione, tale relazione ha descritto il merluzzo bianco nella Scozia occidentale come in uno stato critico e ha indicato che nel 2007 non dovrebbe essere praticata alcuna attività di pesca su questo stock di merluzzo bianco. La Commissione non ha presentato tale relazione al Mediatore. Tuttavia, ha trovato una copia della relazione sul sito web CIEM. In tale relazione, il CIEM ha di fatto consigliato una cattura zero di merluzzo bianco nel 2007 nella Scozia occidentale [10].

66. La Commissione ha inoltre fatto riferimento alle discussioni svoltesi dal 5 al 9 giugno 2006 e dal 9 al 13 ottobre 2006 nell'ambito del sottogruppo CSTEP sulla gestione dello sforzo di pesca. Ha inoltre sottolineato le risultanze che lo CSTEP gli ha successivamente fornito in una prima relazione nel corso di una riunione tenutasi nel novembre 2006 [11]. Secondo la Commissione, le informazioni fornite dallo CSTEP hanno dimostrato, tra l'altro, che la categoria 4.a.ii/8.1.d di navi nella Scozia occidentale sarebbe un chiaro candidato per una riduzione degli sforzi di pesca per il 2007. La Commissione ha anche citato una seconda relazione dello CSTEP [12].

67. Il Mediatore osserva che le pertinenti relazioni dello CSTEP non gli sono state presentate dalla Commissione. Tuttavia, è stato in grado di trovare una versione del secondo di questi rapporti su Internet. Dalla relazione [13] emerge che il CIEM ha consigliato nel 2007 una cattura di merluzzo bianco pari a zero nel 2007 nella Scozia occidentale, in quanto il merluzzo bianco era in uno stato critico e che lo CSTEP era d'accordo con il parere dell'ICE. Per quanto riguarda la Scozia occidentale, è stata raccomandata una cattura zero di merluzzo bianco (" *senza catture e rigetti di merluzzo bianco* "). Per quanto riguarda il Mare del Nord, il CIEM ha



raccomandato che la pesca del merluzzo bianco debba essere sospesa fino all'istituzione di un primo recupero della biomassa dello stock riproduttore di merluzzo bianco (SSB). Lo CSTEP è d'accordo con questo parere. Per quanto riguarda il Mare del Nord, ha pertanto raccomandato l'azzeramento delle catture di merluzzo bianco ("*con catture accessorie minime o rigetti di merluzzo bianco*").

68. Il Mediatore osserva che, nel suo parere circostanziato, la Commissione ha inoltre affermato che la relazione del sottogruppo CSTEP sulla gestione dello sforzo di pesca relativa alle riunioni di giugno e ottobre 2006 ha chiaramente dimostrato che la categoria di navi interessate dal presente caso ha avuto il secondo impatto maggiore sulla mortalità del novellame di merluzzo bianco di età compresa tra 1 e 2 anni, dopo la categoria 4.a.v/nessuna che è stata proposta anche per la riduzione. Il Mediatore non è stato in grado di verificare tali informazioni, dato che i) non gli è stata presentata alcuna copia della relazione pertinente e ii) la relazione non è stata trovata su Internet.

69. Sebbene il Mediatore non abbia quindi ricevuto tutti gli elementi di prova sui quali la Commissione sembra essersi basata, egli ritiene che il parere scientifico sembrerebbe effettivamente aver conferito alla Commissione il diritto di proporre che nel 2007 il merluzzo bianco non venga catturato nel 2007 nella Scozia occidentale e nel Mare del Nord. Su tale base, non si può escludere che la Commissione avrebbe potuto proporre una riduzione dello sforzo di pesca della categoria 4.a.ii/8.1.d di navi per la Scozia occidentale.

70. Il Mediatore osserva, tuttavia, che l'approccio delineato dalla Commissione nella sua non-carta si basa su una premessa diversa. In effetti, la Commissione afferma quanto segue:

" I servizi della Commissione suggeriscono che la riduzione dei giorni di pesca risultante dall'interpretazione del piano di ricostituzione del merluzzo bianco e dalla dichiarazione politica possa essere resa più efficiente se applicata solo alle flotte che corrispondono alla maggior parte della mortalità per pesca del merluzzo bianco.

In base a questo ragionamento, sono state selezionate le flotte che contabilizzano le catture di merluzzo bianco (in t) oltre una determinata soglia. Le soglie sono state scelte in funzione dell'entità del totale delle catture di merluzzo bianco nella zona interessata e sono state: 500 per il Mare del Nord e lo Skagerrak, 100 t per il Mare d'Irlanda e 50 t per il Kattegat e l'ovest della Scozia. Sono state elaborate le tabelle seguenti, sulla base dei dati raccolti dal sottogruppo CSTEP sull'analisi dello sforzo di pesca, e incluse nella relazione dello CSTEP consultabile sul sito web dello CSTEP .

È quindi evidente che la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda la Scozia occidentale, le riduzioni dovevano essere proposte solo per le flotte le cui catture rappresentavano più di 50 tonnellate di merluzzo bianco.

71. La tabella per la Scozia occidentale a pagina 3 del documento non cartaceo elenca pertanto le categorie che catturano più di 50 tonnellate di merluzzo bianco. Questa tabella elenca tre categorie, che insieme (e secondo le cifre ivi indicate) rappresentano il 72,5 % delle catture



complessive di merluzzo bianco (compresi sia gli sbarchi di merluzzo bianco che i rigetti di merluzzo bianco) in tale zona. La categoria 4.a.ii/8.1.d non è menzionata in questa tabella. Ciò può significare solo che questa categoria rappresentava meno di 50 tonnellate di merluzzo bianco catturate e, pertanto, non era prevista una limitazione dello sforzo di pesca.

72. Inoltre, la non-carta specifica quanto segue:

" Nel caso del Mare del Nord e dello Skagerrak, è stata effettuata una seconda esercitazione per selezionare gli attrezzi da pesca che catturano più di 400000 esemplari di merluzzo bianco, che ha consentito di includere anche un criterio basato sulla mortalità dei giovani pesci (tabella seguente). Ciò ha permesso di identificare gli ingranaggi 4aii e 4av utilizzando la condizione speciale IIA81d (registrazioni storiche inferiori al 5 %), indicate in grassetto nella tabella sottostante .

73. Questa dichiarazione chiarisce che l'impatto sulla mortalità del novellame di merluzzo bianco di età compresa tra 1 e 2 anni non è stato affatto considerato per quanto riguarda la Scozia occidentale in generale e la categoria 4.a.ii/8.1.d in particolare.

74. Alla luce di quanto precede, il Mediatore non può che confermare la sua constatazione che la proposta di riduzione dello sforzo di pesca per la categoria 4.a.ii/8.1.d nella parte occidentale della Scozia, formulata a pagina 12 della non-carta, non trova alcuna base nella parte esplicativa del presente documento. A suo avviso, la Commissione ha quindi commesso un errore amministrativo suggerendo, nella casella figurante a pagina 12 della sua non carta n. 3, che il numero di giorni di pesca per le navi della categoria 4.a.ii/8.1.d dovesse essere ridotto per quanto riguarda la Scozia occidentale, anche se le considerazioni di merito espone nella non-carta dimostrano che la Commissione non ha ritenuto necessaria una siffatta riduzione.

75. Inoltre, se l'assenza di carta della Commissione fosse stata effettivamente basata sulle prove scientifiche a cui la Commissione si riferiva, sarebbe ancora più difficile capire perché non siano state affatto proposte limitazioni per il Mare del Nord, anche se la pagina 4 della Carta affermava che tali limitazioni dovevano essere attuate. Tuttavia, tale questione non è oggetto della presente indagine.

76. Tuttavia, il Mediatore ritiene utile aggiungere un'osservazione più generale. Il ragionamento sopra esposto, che è anche il ragionamento elaborato dal Mediatore nel suo progetto di raccomandazione e che corrisponde alle opinioni espresse dal denunciante, si basa sulla constatazione che la Commissione ha commesso un errore amministrativo nella sua non-carta n. 3. Per dirla più semplicemente, il Mediatore ha ritenuto probabile che, a pagina 12 della sua non carta, la Commissione avesse indicato che era necessaria una riduzione nella Scozia occidentale per quanto riguarda la categoria 4.a.ii/8.1.d. Tuttavia, sulla base di quanto affermato a pagina 3 dello stesso documento, la Commissione non intendeva perseguire tale riduzione. Nel suo parere circostanziato, tuttavia, la Commissione ha sostenuto risolutamente che tale errore non si era verificato e che la sua proposta era stata fatta deliberatamente. Se questo resoconto degli eventi fosse corretto, ciò significherebbe che la proposta presentata dalla Commissione a pagina 12 della non-carta e, successivamente, nella sua proposta legislativa



formale del 5 dicembre 2006, non era conforme all'approccio che sosteneva di aver adottato, che figurava alle pagine 3 e 4 della sua non-carta. Ciò significherebbe una netta contraddizione tra l'azione proposta e le ragioni su cui si basa la proposta. Il Mediatore ritiene pertanto ragionevole presumere che non si debba spiegare in questo modo i fatti del caso di specie.

77. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate per correggere l'errore, la Commissione ha spiegato perché ritiene che, se si fosse effettivamente verificato un errore, sarebbe ora impossibile adottare misure correttive. Il Mediatore ritiene convincenti tali spiegazioni.

78. Sulla base delle considerazioni che precedono, il Mediatore ritiene che, non avendo riconosciuto di aver commesso un errore amministrativo, la Commissione abbia perso una buona occasione per riconoscere un caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, dato che non sembra più possibile correggere l'errore verificatosi, il Mediatore ritiene che non sia necessario presentare una relazione speciale al Parlamento in merito al caso in questione. Tuttavia, il Mediatore farà un'osservazione critica qui di seguito.

B. Conclusioni

79. Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente osservazione critica:

La Commissione ha commesso un errore amministrativo suggerendo, nella casella figurante a pagina 12 della sua non-carta n. 3, che il numero di giorni di pesca per le navi della categoria 4.a.ii/8.1.d dovrebbe essere ridotto per quanto riguarda la Scozia occidentale, anche se le considerazioni di merito espresse in tale non-carta dimostrano che la Commissione non ha ritenuto necessaria una tale riduzione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo il 15 gennaio 2010

[1] Regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU 2006, L 16, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il



2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU 2007, L 15, pag. 1).

[3] Il Mediatore desidera sottolineare che, in un caso analogo (1102/2008/(SL)OV), che riguardava anche un presunto errore amministrativo riguardante un regolamento della Commissione, la Commissione ha informato il Mediatore di aver adottato misure per correggere l'errore.

[4] I riferimenti di 1 e 2 anni riguardano la mortalità dei pesci giovani.

[5] Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).

[6] Regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (GU 2004, L 70, pag. 8).

[7] CSTEP, 2006. Relazione del sottogruppo CSTEP sulla gestione dello sforzo di pesca, Barza d'Ispra, Italia, 5-9 giugno 2006, e Lisbona, Portogallo, 9-13 ottobre 2006, relazione CSTEP, JRC (ed.), Ispra.

[8] CSTEP, 2006. Relazione del sottogruppo CSTEP sulla gestione dello sforzo di pesca, Barza d'Ispra, Italia, 5-9 giugno 2006, e Lisbona, Portogallo, 9-13 ottobre 2006, relazione CSTEP, JRC (Ed.), Ispra, pag. 108.

[9] CSTEP, 2006. Riesame dei pareri scientifici per il 2007 — parte 2, pareri per gli stock ittici diversi dalle risorse di acque profonde e dagli stock del Mar Baltico; Relazione CSTEP, JRC (ed.), Barza d'Ispra, pagg. 265-267.

[10] <http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/2006/oct/cod-scow.pdf> [Link], sezione "5.4.21 Cod nella divisione Vla (Scozia occidentale)" della relazione, pag. 154.

[11] CSTEP, 2006. Relazione del sottogruppo CSTEP sulla gestione dello sforzo di pesca, Barza d'Ispra, Italia, 5-9 giugno 2006, e Lisbona, Portogallo, 9-13 ottobre 2006, relazione CSTEP, JRC (ed.), Ispra.

[12] CSTEP, 2006. Riesame dei pareri scientifici per il 2007 — parte 2, pareri per gli stock ittici diversi dalle risorse di acque profonde e dagli stock del Mar Baltico; Relazione CSTEP, JRC (ed.), Barza d'Ispra, pagg. 265-267.

[13] V. nota 11. Il Mediatore osserva che la relazione che ha trovato sul sito web dello CSTEP (<https://stecf.jrc.ec.europa.eu/docs> [Link]) menzionava le date 23-27 ottobre 2006 ed era una "copia anticipata in attesa del numero SEC". La relazione alla quale la Commissione ha fatto riferimento nella nota a piè di pagina del suo parere circostanziato sembra essere una versione



diversa.